



GAL Borba  
Via Roma, 8  
15010 PONZONE (AL)

**Regione Piemonte**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**  
**Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale**  
**"LE VIE DEL BENE-ESSERE"**

**BANDO PUBBLICO**  
**PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO**  
**Creazione di una rete distributiva tipica**

**Mis 121**

**Allegati:**

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:  
Allegato A.1 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario  
Allegato A.2 Carta dei servizi  
Allegato A.3 Descrizione del progetto  
Allegato A.4 Accordo per la commercializzazione congiunta dei prodotti
- Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C Modello di targa/cartello informativo sui contributi FEASR con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

## PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

### Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 6.

### Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Borba, il cui tema strategico unificante è la “costruzione e gestione del comprensorio termale dell’Acquese, della Val Lemme e dell’Ovadese”.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Borba si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1 . Turismo

Linea di intervento 2 . Economia rurale

Linea di intervento 3 . Patrimonio rurale.

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1 “Turismo” la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- creare un prodotto turistico di qualità, con un livello di offerta adeguato ai bisogni della domanda;
- favorire una fruizione del territorio in tutte le sue componenti (enogastronomia, cultura, ambiente);
- valorizzare il legame tra l’offerta termale ed il territorio che la ospita;
- integrare le risorse in proposte di fruizione gestite e organizzate;
- proporsi sul mercato in termini efficienti ed innovativi, creando un sistema informativo e di prenotazione capace di inserire il territorio all’interno del circuito turistico termale europeo.

### Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d’intervento 1 del PSL del GAL Borba, mediante l’apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 121 – Creazione di una rete distributiva tipica

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

<b>Obiettivi dell'operazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere la costruzione di una rete di punti vendita identificabili come appartenenti ad uno stesso circuito;</li> <li>- migliorare il rendimento globale delle aziende agricole, accrescendone la competitività ed avvicinandole al mercato turistico;</li> <li>- favorire la fruizione del territorio in tutte le sue componenti;</li> <li>- favorire la promozione congiunta delle produzioni locali e delle risorse turistiche del territorio.</li> </ul>
<b>Collegamento con i fabbisogni prioritari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- migliorare l'attrattività del territorio per i turisti;</li> <li>- avvicinare i turisti ai luoghi di produzione delle peculiarità agroalimentari locali;</li> <li>- offrire al sistema agricolo uno sbocco commerciale ad elevato valore aggiunto</li> </ul>

4. In relazione agli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione degli Operatori incaricati della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di avviare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori del settore turistico. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

#### **Articolo 4 - Area di applicazione**

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL e, in particolare:

a) sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alice Bel Colle	Grogardo	Ponti
Belforte Monferrato	Lerma	Ponzone
Bistagno	Malvicino	Prasco
Bosio	Melazzo	Ricaldone
Carrosio	Merana	Spigno Monferrato
Cartosio	Molare	Strevi
Casaleggio Borio	Montaldeo	Tagliolo Monferrato
Cassinelle	Montechiaro d'Acqui	Terzo
Castelletto d'Erro	Morbello	Trisobbio
Cavatore	Mornese	Visone
Cremolino	Morsasco	Voltaggio
Denice	Pareto	
Fraconalto	Parodi Ligure	

b) per il Comune di Acqui Terme le aree eligibili comprendenti i numeri civici:

- Borgo Lavandara 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 19ESP A, 20, 21 e 25;
- Via Ivaldi 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34, 40 e 42;
- Strada Sotto Rocca 1, 1ESP A, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- Str.Le Visone 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27ESP A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95 e 97;
- Borgata Bagnoli 1, 2, 3, 4, 5, 5ESP A, 7, 9, 10, 12, 12ESP A, 14 e 17;
- Borgo Roncaggio 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 23 e 25;
- Viale Einaudi 1, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 35 e 39;
- Reg. Lacia 1, 2, 3, 3ESP A, 4, 5, 6, 7, 7ESP A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29 e 40;
- Borgo Inferiore Lussito 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31ESP A, 32, 34, 38 e 40;
- Borgo Superiore Lussito 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15ESP A, 15ESP C, 16, 17, 18, 18, ESP A, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29ESP A, 30, 32 e 34;
- Passeggiata Montestregone 1, 2, 9, 10, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31ESP B, 32, 33, 34, 37, 55, 57 e 61;
- Passeggiata dei Colli 2, 3, 6, 8, 8ESP A, 10, 13 e 17;
- Passeggiata Fonte Fredda 5, 9, 11, 24, 30, 36, 42, 44 e 46.

c) per il Comune di Ovada:

1. Fraz. Costa;
2. Fraz. Gnocchetto;
3. Strada Faiello;
4. Strada Granozza;
5. Strada Costiera;
6. Strada Requaglia (dal n°63 a fine strada);
7. Strada Santa Lucia;
8. Strada Requagliolo;
9. Strada Termo;
10. Strada Pian del Merlo;
11. Strada Ciutti;
12. Strada Voltri (dal n°63 a fine strada).

## **Articolo 5 - Beneficiari**

1. Sono beneficiari del presente bando gli imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D.Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni) titolari di aziende agricole.

2. Per "aziende agricole", ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la

commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla C.C.I.A.A. L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999 e, in subordine, dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. L'imprenditore agricolo richiedente il contributo (oppure la persona designata alla direzione dell'attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati. Per l'accertamento della capacità professionale, il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente.

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione Provinciale Capacità Professionale, istituita dalla Regione Piemonte (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

4. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno sottoscrivere la Carta dei Servizi predisposta dal GAL, impegnandosi a rispettarne i contenuti. La Carta è prodotta in allegato al presente bando (Allegato A.2).

#### **Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali e immateriali finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA A: creazione e allestimento di punti vendita aziendali, presso le imprese agricole che attualmente non dispongono di tale servizio;

TIPOLOGIA B: interventi per la trasformazione e il confezionamento/condizionamento in azienda dei prodotti aziendali, finalizzati alla loro commercializzazione diretta ai consumatori finali, con particolare riguardo ai turisti e ai visitatori dell'area GAL;

2. In accordo con le finalità della Misura, così come definita dal PSL, la tipologia di intervento A è considerata prioritaria, in quanto è specifico obiettivo del GAL favorire, attraverso il presente bando,

l'inserimento delle imprese agricole in un circuito di valorizzazione turistica dell'area GAL che avvicini i visitatori del territorio alla conoscenza e all'acquisto dei prodotti caratteristici dell'enogastronomia locale. In tal senso, per accedere al contributo, il soggetto richiedente deve obbligatoriamente realizzare almeno un intervento di tipologia A, per una spesa pari ad almeno il 25% del costo totale dell'investimento. Gli interventi di tipologia B sono, quindi, ammissibili a contributo esclusivamente se complementari ad almeno un intervento di tipologia A. Il beneficiario di contributo può, cioè, realizzare investimenti di tipo B solo nel caso in cui il suo progetto preveda anche un intervento di tipo A.

3. Gli interventi di tipologia B devono essere finalizzati ad incrementare la quantità e l'assortimento di prodotti che l'impresa può commercializzare direttamente nell'ambito del punto vendita aziendale e possono riguardare esclusivamente le imprese agricole che operano nei seguenti comparti produttivi:

- a. carne, con riguardo ai settori bovino, ovicaprino, suino, avicunicolo, pollame e con particolare riferimento per le produzioni di eccellenza quali la carne di razza bovina piemontese, il filetto baciato, i salumi crudi e cotti.
- b. lattiero-caseario, con riguardo al latte bovino e ovicaprino e con particolare riferimento per le produzioni di eccellenza quali la robiola di Roccaverano e la formaggetta aleramica.
- c. ortofrutta, a chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata.
- d. miele ed erbe officinali, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL.

4. In ogni caso, per consentire la commercializzazione diretta dei prodotti ai consumatori finali e, in particolare ai turisti e ai visitatori dell'area GAL (come richiesto dal precedente comma 1), gli interventi di tipologia B devono specificamente prevedere anche la fase di confezionamento/condizionamento dei prodotti stessi i quali, quindi, devono essere posti in commercio confezionati, oltre che, eventualmente, sfusi, in modo da ampliare l'offerta commerciale esistente.

5. La rete dei punti vendita realizzati sul territorio in attuazione della presente misura consentirà al GAL di creare la Via dei Sapori, per consentire ai turisti di ricercare e di gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio e di visitare le aziende nelle quali esse originano. La Via dei sapori sarà completata dalla realizzazione, a valere sulla Mis. 321 az 3, di un centro polifunzionale inteso, tra l'altro, come spazio destinato alla commercializzazione, in forma collettiva, delle produzioni di qualità dell'area GAL.

6. Al fine di rafforzare i rapporti esistenti tra il sistema agricolo e agroalimentare da un lato e quello turistico dall'altro e per incrementare, quindi, il numero di imprese agricole locali che intrattengono, direttamente o indirettamente, relazioni con i turisti e i visitatori del territorio, i soggetti di cui al precedente art. 5 che realizzano interventi di tipologia B, per poter accedere al contributo del GAL, devono sottoscrivere con altri produttori agricoli e/o agroalimentari con sede in area GAL un accordo per la fornitura di prodotti da commercializzare nell'ambito del punto vendita realizzato, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme fiscali e igienico-sanitarie vigenti e di quanto specificamente previsto al

successivo art.7. Come evidenziato al successivo art. 14 comma 1, alla domanda di contributo dovrà, quindi, essere allegato l'accordo sottoscritto, secondo lo schema di cui all'Allegato A.4. A tale accordo dovranno obbligatoriamente partecipare:

- il soggetto che presenta la domanda a valere sul presente bando
- e
- almeno un altro produttore agricolo con sede sul territorio del GAL, che fornisce prodotti da porre in vendita; gli obblighi a carico di quest'ultimo (o di questi ultimi, se i fornitori che aderiscono all'accordo sono più di uno) riguardano esclusivamente la fornitura dei prodotti, come definita nell'accordo di cui all'Allegato A.4 e non prevedono la necessità di realizzare alcun investimento e, di conseguenza, di presentare domanda di contributo nell'ambito del presente bando.

7. Nell'ambito dei punti vendita realizzati, dovrà essere prevista un'area espositiva per la presentazione di materiale divulgativo sulle produzioni e sulle attrazioni turistiche del territorio; tale area sarà allestita con materiale fornito dal GAL e gli addetti alla struttura dovranno essere in grado di erogare informazioni sulle modalità per l'acquisto dei prodotti e per l'accesso alle attrazioni turistiche.

8. I punti vendita realizzati dovranno essere aperti al pubblico per un minimo di 6 ore durante il fine settimana al fine di favorirne la fruizione da parte dell'utenza turistica.

#### **Articolo 7 - Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole**

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e, pertanto, la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato. I prodotti acquistati devono prevalentemente provenire da produzioni del territorio del GAL.

2. Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

3. Alle aziende agricole che, al 01/01/2007, risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o che facevano comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse. Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

## **Articolo 8 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- realizzazione di opere di natura edilizia (ristrutturazione e riattamento di fabbricati rurali), strettamente necessarie per la creazione/allestimento dei punti vendita e/o per la sistemazione dei locali dedicati alle attività di trasformazione/confezionamento;
- acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, comprese le apparecchiature informatiche ed i veicoli stradali nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 3 e 4;
- spese tecniche per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Ai fini del calcolo delle percentuali di contributo di cui al successivo art.10, i macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari. I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A.1).

3. Per quanto riguarda i veicoli stradali, è ammesso esclusivamente l'acquisto di veicoli destinati alla commercializzazione, specificamente attrezzati, quali autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili.

4. Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera. In ogni caso, per l'acquisto di veicoli stradali, la spesa massima che può essere ammessa è fissata nel limite massimo di 20.000,00 euro in totale per ogni domanda di sostegno.

5. Le spese relative alla creazione/allestimento di punti vendita sono ammissibili nel limite massimo di 12.500,00 euro (limite minimo di 3.750,00 euro nel caso della spesa minima ammissibile di 15.000,00 euro).

6. Le opere di natura edilizia dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Manuale di Recupero Architettonico realizzato dal GAL Borba a valere sulla Misura 323.3.a.

7. È ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni, specificazioni e limitazioni seguenti:

- il soggetto richiedente il contributo dovrà indicare, preventivamente e in modo esplicito, nella domanda presentata al GAL, l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie, che dovrà essere autorizzato dal GAL stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo"), i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al



contributo solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori, il quale attesti che i lavori stessi sono stati eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;

- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici;
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione degli interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie; tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso;
- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono stati ricavati da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera per cui, deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

#### **Articolo 9 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:
  - acquisto di immobili e/o terreni;
  - acquisto di veicoli stradali diversi da quelli di cui al precedente art.8 comma 3;
  - macchinari e attrezzature usati;
  - macchinari e attrezzature non specificamente collegati all'allestimento del nuovo punto vendita aziendale e/o all'attività di trasformazione/confezionamento dei prodotti;
  - spese di gestione;
  - minuterie ed utensili di uso comune;
  - arredi per ufficio;
  - scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
  - spese notarili, IVA, tasse e altre imposte.

#### **Articolo 10 - Intensità di aiuto e limiti dell'investimento**

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale calcolato sulle seguenti percentuali:

Fascia altimetrica	Richiedenti giovani		Altri richiedenti	
	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari
Montagna	60%	40%	50%	35%
Collina	50%	35%	40%	30%
Pianura	40%	30%	35%	25%

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente art.8, commi 4 e 5, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 15.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 50.000,00.

3. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 2.

4. Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.

5. Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate, si intendono esclusivamente i soggetti che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non abbiano ancora compiuto i 40 anni e che si siano insediati conformemente alla misura 112 del PSR.

#### **Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Borba per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 121 risultano pari a € 160.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

#### **Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità**

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

- deve obbligatoriamente realizzare almeno un intervento di tipologia A tra quelli previsti all'art. 6, comma 1, per una spesa pari ad almeno il 25% del costo totale dell'investimento;
- deve garantire l'apertura del punto vendita realizzato per un minimo di 6 ore durante il fine settimana;
- deve garantire che almeno i due terzi del prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione siano di provenienza aziendale;
- deve aver sottoscritto (e deve allegare alla domanda) un accordo con i contenuti di cui all'art. 6, comma 6, secondo il modello di cui all'Allegato A.4;
- deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 3; tali conoscenze e competenze dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di contributo fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- deve proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve dimostrare la fattibilità dell'intervento proposto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica dell'intervento proposto;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve sottoscrivere l'adesione alla Carta dei Servizi contenuta nell'Allegato A.2 al presente bando;

2. Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l'imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

3. Le “norme comunitarie applicabili all’investimento” sono le seguenti:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Dec. Dirigenziale Ministero Salute del 14.10.2004
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs n. 194/95 DPR n.290/2001 DM Salute 9.08.2002 DM Salute 27.08.2004
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97 DPR n. 120/2003
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992 DPR 357/ 97 DPR 120/2003
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	D.lgs n. 152/2006
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	Dir 96/61/CE	D.lgs 59/2005
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.lgs 22/97 D.lgs 389/97 D.lgs 173/98 Legge 426/98
Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro	89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE	Legge 19 febbraio 1992, n. 142 legge 22 febbraio 1994, n. 146 D.lgs 626/1994

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono contenuti nella scheda di misura 121 nella versione vigente del PSR approvato con Decisione CE (2012) del 30.03.2012.

4. Nel caso di domande di contributo presentate da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al precedente comma 1 penultimo trattino; inoltre, dal momento della presentazione della domanda di contributo e fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato.
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
  - Ortofrutticolo e corilicolo
  - Zucchero e comparto bieticolo
  - Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
  - Apicoltura
  - Olio di oliva.
- Le limitazioni previste nell'ambito della misura

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca." <sup>1</sup>

### **Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie**

1. Tutte le domande presentate nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito a specifiche priorità, come definite al successivo comma 3;
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 4.

3. Le priorità specifiche sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
A. REQUISITI PERSONALI DEL SOGGETTO PROPONENTE (massimo 2 punti)	L'intervento è proposto da: - ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni oppure - da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni	2 p.ti
B.LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (massimo 2 punti)	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota superiore a 700 metri s.l.m.	2 p.ti
	L'edificio oggetto d'intervento è localizzato a quota compresa nella fascia altimetrica fra 400 (compresi) e 700 metri s.l.m.	1 p.to
C. CONTESTO DI RIFERIMENTO (massimo 4 punti)	L'azienda si trova in un contesto attrezzato sotto il profilo della ricettività, ad una distanza dalla struttura ricettiva più vicina minore di 5 km	4 p.ti
	L'azienda si trova in un contesto attrezzato sotto il profilo della ricettività, ad una distanza dalla struttura ricettiva più vicina minore di 10 km	3 p.ti
D. SETTORE DI INTERVENTO (massimo 15 punti)	<b>L'intervento realizzato riguarda la commercializzazione e eventualmente, la trasformazione/confezionamento di prodotti compresi nell'ambito del seguente settore:</b>	
	a. carne, con riguardo ai settori bovino, ovicaprino, suino, avicunicolo, pollame. Particolare riguardo è rivolto alle produzioni di eccellenza quali: la carne di razza bovina piemontese, il filetto baciato, i salumi crudi e cotti.	5 p.ti
	b. lattiero-caseario, con riguardo al latte bovino e ovicaprino. Particolare riguardo è rivolto alle produzioni di eccellenza quali la robiola di Roccaverano e la formaggetta aleramica.	4 p.ti
	c. ortofrutta, a chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata.	3 p.ti
	d. miele ed erbe officinali, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL.	3 p.ti

	<p>N.B</p> <p>Per gli interventi di tipologia A, il settore in base al quale viene assegnato il punteggio è quello cui appartiene la maggiore quantità di prodotto commercializzato.</p> <p>Per gli interventi di tipologia B, invece, il settore in base al quale viene assegnato il punteggio è quello in cui si inserisce l'attività di trasformazione/confezionamento oggetto di richiesta di contributo.</p> <p>Ogni settore può contribuire al punteggio solo una volta, per la tipologia A o per la tipologia B, anche qualora entrambe le tipologie riguardino uno stesso settore.</p>
--	--

4. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

E. NATURA DELL'INTERVENTO (massimo 4 punti)	L'intervento riguarda il recupero di tipologie costruttive inserite nel Manuale di Recupero Architettonico realizzato dal GAL Borba	4 p.ti
	L'intervento riguarda porzioni di edificio o pertinenze attualmente non utilizzate e rappresenta pertanto una riqualificazione anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale dell'immobile	3 p.ti
	L'intervento prevede esclusivamente l'acquisto di arredi e/o attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività commerciale	2 p.ti
F. ACCESSIBILITÀ (massimo 2 punti)	L'azienda è accessibile agli utenti disabili	2 p.ti
G. ORARI DI APERTURA (massimo 6 punti)	<b>L'intervento prevede le seguenti aperture del punto vendita oltre al minimo richiesto di 6 ore durante il fine settimana:</b>	
	Tutti i giorni della settimana (compresi il sabato e la domenica), con orari predeterminati	6 p.ti
	Tutti i giorni feriali, con orari predeterminati	4 p.ti
	Su appuntamento durante i giorni feriali	2 p.ti
H. REQUISITI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (massimo 4 punti)	L'intervento prevede la commercializzazione di prodotti freschi e di prodotti trasformati	4 p.ti
	L'intervento prevede la commercializzazione esclusiva di prodotti trasformati (marmellate, conserve, ecc.)	3 p.ti
	L'intervento prevede la commercializzazione esclusiva di prodotti freschi	2 p.ti
I. ASSORTIMENTO DEI PRODOTTI	L'intervento prevede la commercializzazione di un numero di prodotti presenti nell'anagrafe aziendale e/o di aziende esterne superiore a 5	6 p.ti

COMMERCIALIZZATI (massimo 6 punti)	L'intervento prevede la commercializzazione di un numero di prodotti presenti nell'anagrafe aziendale e/o di aziende esterne compreso tra 2 e 5	4 p.ti
	L'intervento prevede la commercializzazione di un unico prodotto presente nell'anagrafe aziendale e/o di aziende esterne	2 p.ti
L. PRODUZIONI LOCALI COMMERCIALIZZATE (massimo 2 punti)	L'intervento prevede la vendita di prodotti locali di altre aziende agricole del territorio, per un massimo di un terzo, nella misura di:	
	- Prodotti provenienti dall'area GAL nel 100% dei casi	2 p.ti
	- Prodotti provenienti dall'area GAL in misura compresa tra il 50% e il 100%	1 p.to
M. IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCORDO DI COMMERCIALIZZAZ. CONGIUNTA (massimo 6 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di cui all'art.6 comma 6 oltre il limite minimo richiesto	1 punti per ogni soggetto aderente
N. RICADUTE AMBIENTALI (massimo 1 punto)	L'Azienda ha già aderito o avviato le procedure per la certificazione ambientale	1 punti

5. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 54 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 18.

6. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

#### **Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande**

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) , compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato A.1 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (nel caso l'immobile oggetto di intervento non sia di proprietà del soggetto che presenta la domanda di contributo)

Allegato A.2 Carta dei servizi sottoscritta

Allegato A.3 Descrizione del progetto

Allegato A.4 Accordo per la commercializzazione congiunta dei prodotti



- B. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- C. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- D. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato A.1;
- E. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:*
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:*
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA.
- F. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- G. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezzario regionale di riferimento per Opere e Lavori Pubblici – Settore 24 Agricoltura. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- H. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- I. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- J. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti L e M che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- K. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

**5. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

## II PARTE - PROCEDURE

### **Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

#### **a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica**

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe

delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

*oppure*

- il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

[http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm),

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino  
(fax 011/43225651).*

#### **b) Presentazione delle domande di aiuto**

Gli imprenditori agricoli interessati all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

*oppure*

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale) (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale - vai"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
- al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". È importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa immutabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Borba** per l'istruttoria, all'indirizzo:

**Via Roma, 9 - 15010 PONZONE (AL)**

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale.

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Creazione di una rete distributiva tipica*" oltre all'indicazione della misura di riferimento ( "*Misura 121*").

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre di cui al precedente art. 14.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

#### **Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino al 31/07/2012, termine ultimo per l'invio telematico delle domande stesse.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

#### **Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.**

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

#### **Articolo 18 - Ricevibilità della domanda**

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
  - presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
  - presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
  - presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
  - presenza del codice fiscale / partita IVA.
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 19.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del Gal [www.galborba.it](http://www.galborba.it).

### **Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento**

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL; il termine per l'istruttoria è di 60 gg.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
  - rispetto dei termini di presentazione;
  - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
  - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
  - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
  - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti.
- b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Borba comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda ( c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art. 10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9.

#### **Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto**

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

#### **Articolo 21 - Dati personali e sensibili**

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Borba, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

#### **Articolo 22 - Divieto di cumulabilità**

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti



pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

### **Articolo 23 - Limiti degli investimenti**

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purchè l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.
5. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
6. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
7. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
9. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro 5 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.

### **Articolo 24 - Esclusioni particolari**

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
  - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
  - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dalla Comunità Montana, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, della Provincia di Alessandria, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA.
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2)
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

#### **Articolo 25 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi**

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dal GAL.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

#### **Articolo 24 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni**

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salve le cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Carta dei Servizi (Allegato A.2 del bando).

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

#### **Articolo 26 - Adattamenti tecnico-economici**

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
  - I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 1 "Turismo", come definita nell'ambito del PSL del GAL Borba;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

#### **Articolo 27 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

*a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

*b. Assegno*

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

*c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

*d. Vaglia postale*

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i

dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. *Carta di credito e/o bancomat*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/ carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

**2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.**

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

**Articolo 28 - Controlli**

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale visita *in situ* (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita *in situ* è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

**Articolo 29 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

2. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
- domanda di pagamento di saldo; la domanda deve essere presentata con procedura informatica on line e in forma cartacea;
  - documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
  - dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione d'uso;
  - dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
  - fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario;
  - dichiarazione di destinazione d'uso.

### **Articolo 30 - Controlli ex-post**

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
  - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
  - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
  - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

### **Articolo 31 - Responsabile dell'istruttoria**

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

### **Articolo 32 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione**

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi , previo appuntamento, presso la sede del GAL Borba, Via Roma, 9 - 15010 Ponzone (AL) alle persone di seguito indicate, reperibili al seguente n.ro di telefono con il seguente orario:

PERSONA	GIORNO	ORARIO	RECAPITO
Direttore tecnico	lunedì	14,30-17,30	0144376007-329 2506480
Responsabile Amministrativo	dal lunedì al venerdì	9,00-12,00	0144376007
Operatore agroalimentare dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Mercoledì - Bosio	14,00-18,00	0143684220-335 491016
Operatore turistico dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Martedì e mercoledì - Ponzone	9,00-13,00	0144376007- 334 9920371

### Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Borba si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Borba, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

### Articolo 34 - Pubblicazione

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del GAL BORBA [www.galborba.it](http://www.galborba.it) e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo
- Comuni del GAL
- Soci del GAL.